



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente (relatore)
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Primo Referendario

nella Camera di consiglio del 17 novembre 2021, in riferimento allo svolgimento della funzione del controllo concomitante ai sensi dell'art. 22 del d.l. 16 luglio 2020, n.76 convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 202, n. 120, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3";

visto l'art. 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15;

visto il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e ss.mm.ii.;

vista la legge 24 dicembre 2012, n. 243;

visto l'art. 22 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n.120;

visto il "Regolamento del Consiglio di presidenza" approvato con deliberazione n. 52/CP/2019 in data 14 febbraio 2019 e confermato con deliberazione n. 120/CP/2021 in data 12 maggio 2021;

vista la deliberazione del 10 novembre 2021, n. 272/CP/2021 con la quale il Consiglio di

presidenza ha approvato il *“Regolamento concernente il Collegio del controllo concomitante”*;

vista la deliberazione dell’11 febbraio 2021, n. 14, con la quale questa Sezione regionale di controllo per l’Abruzzo ha approvato il *“Programma delle attività di controllo per l’anno 2021”*;

vista l’ordinanza del 15 novembre 2021, n. 48, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l’odierna Camera di consiglio e l’ordinanza del 16 novembre 2021, n. 49, con la quale è stato integrato l’ordine del giorno;

udito il relatore, Presidente Stefano Siragusa;

DIRITTO

Come è noto, nell’ambito del sistema dei controlli sull’impiego delle risorse pubbliche relative a gestioni in corso di svolgimento, già l’articolo 11, comma 2, della legge n. 15 del 2009, aveva delineato un significativo coinvolgimento della Corte dei conti, prevedendo che: *“La Corte dei conti, anche a richiesta delle competenti Commissioni parlamentari, può effettuare controlli su gestioni pubbliche statali in corso di svolgimento. Ove accerti gravi irregolarità gestionali ovvero gravi deviazioni da obiettivi, procedure o tempi di attuazione stabiliti da norme, nazionali o comunitarie, ovvero da direttive del Governo, la Corte ne individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le cause e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione, anche con strumenti telematici idonei allo scopo, al Ministro competente. Questi, con decreto da comunicare al Parlamento e alla presidenza della Corte, sulla base delle proprie valutazioni, anche di ordine economico-finanziario, può disporre la sospensione dell’impegno di somme stanziare sui pertinenti capitoli di spesa. Qualora emergano rilevanti ritardi nella realizzazione di piani e programmi, nell’erogazione di contributi ovvero nel trasferimento di fondi, la Corte ne individua, in contraddittorio con l’amministrazione, le cause, e provvede, con decreto motivato del Presidente, su proposta della competente sezione, a darne comunicazione al Ministro competente. Entro sessanta giorni l’amministrazione competente adotta i provvedimenti idonei a rimuovere gli impedimenti, ferma restando la facoltà del Ministro, con proprio decreto da comunicare alla presidenza della Corte, di sospendere il termine stesso per il tempo ritenuto necessario ovvero di comunicare, al Parlamento ed alla presidenza della Corte, le ragioni che impediscono di ottemperare ai rilievi formulati dalla Corte”*.

Il modello di controllo è stato nuovamente ripreso dal recente articolo 22 del decreto legge n. 76 del 2020 (decreto semplificazioni), convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n. 120, con il quale si individua tale strumento come maggiormente idoneo a supportare e controllare *«gli interventi di sostegno dell’economia nazionale»*.

L'articolo 22, commi 1 e 2, prevede, infatti, che: *“1. La Corte dei conti, anche a richiesta del Governo o delle competenti Commissioni parlamentari, svolge il controllo concomitante di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente trasmesso all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.*

2. Il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, nell'esercizio della potestà regolamentare autonoma di cui alla vigente normativa, provvede all'individuazione degli uffici competenti e adotta le misure organizzative necessarie per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito della vigente dotazione organica del personale amministrativo e della magistratura contabile”.

Giova, altresì, ricordare, che le Sezioni Riunite in sede di controllo (n. 20/2020/INPR) nel tracciare *“le linee di indirizzo delle attività di controllo nel sistema unitario delle funzioni che l'art. 100 della Costituzione assegna alla Corte dei conti”* ... hanno icasticamente rilevato che *“le attività delle sezioni centrali e regionali di controllo dovranno essere non solo volte a verificare la regolarità amministrativo-contabile delle gestioni, ma anche, e soprattutto, a verificare e valutare l'attuazione dei programmi di spesa, sotto i profili della tempestività delle realizzazioni e della qualità dei risultati, anche avvalendosi delle nuove forme di controllo concomitante”*

Conseguentemente, la Corte dei conti, in data 10 novembre 2021, con deliberazione n. 272 del 2021 del Consiglio di Presidenza ha approvato il Regolamento concernente il Collegio di controllo concomitante, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 del 2020. Per quanto attiene, in particolare, l'attività delle Sezioni regionali di controllo, si prevede che:

Art. 1 - comma 1: *“Il controllo concomitante previsto dall'art 22 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazione nella legge 11 settembre 2020 n 120, sui principali piani, programmi e progetti relativi agli interventi di sostegno e di rilancio dell'economia nazionale è esercitato dal Collegio del controllo concomitante istituito presso la Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato. L'attività del controllo è intestata al Collegio ed è esercitata in autonomia sulla base del programma annuale deliberato dallo stesso Collegio nel quadro della programmazione generale dei controlli*

definito dalle Sezioni riunite ai sensi dell'art. 5 del regolamento di organizzazione delle funzioni di controllo approvato con Delibera n. 14/DEL/2000. 2. Ove l'attuazione di piani, programmi e progetti sia rimessa a Regioni/Province autonome o ad altri enti o a organi operanti esclusivamente in ambito regionale, le funzioni di cui al precedente comma vengono svolte dalla competente Sezione regionale di controllo.

Art. 2 - comma 2: "Le Sezioni regionali di controllo deliberano, entro il 30 novembre di ciascun anno, i propri programmi di controllo concomitante, nell'ambito della programmazione prevista dall'art. 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, nel rispetto di quanto disposto dal comma 2". Comma 3: "Qualora nell'attività di controllo siano accertate gravi irregolarità gestionali o rilevanti ed ingiustificati ritardi o ulteriori circostanze previste dall'art. 11, comma 2, della legge 4 marzo 2009, n. 15, il Collegio o la Sezione competente ne individua le cause, in contraddittorio con l'amministrazione. L'eventuale accertamento di gravi irregolarità gestionali, ovvero di rilevanti e ingiustificati ritardi nell'erogazione di contributi, secondo le vigenti procedure amministrative e contabili, è immediatamente segnalato all'amministrazione competente ai fini della responsabilità dirigenziale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base a quanto disposto dall'art. 22, comma 1, secondo capoverso, del decreto- legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, nella legge 11 settembre 2020, n. 120". Comma 4: "Nelle ipotesi in cui le gravi irregolarità gestionali di cui al comma precedente abbiano determinato anche una lesione degli interessi finanziari nazionali o eurounitari, deve essere indirizzata idonea segnalazione alla Procura generale che nell'esercizio delle proprie funzioni di coordinamento provvederà al successivo inoltro alle Procure regionali territorialmente competenti".

PREMESSO CHE

- questa Sezione è tenuta a definire annualmente i programmi e i criteri del controllo concomitante – come peraltro già anticipato nella propria deliberazione di adozione del programma dell'anno 2021 – sulla base delle priorità previste dalla legge (art. 3, comma 4, legge n. 20 del 1994, richiamato nel Regolamento adottato dal Consiglio di presidenza all'art. 2 comma 2 del 10 novembre 2021) o previamente deliberate dalle competenti Sezioni centrali, anche tenendo conto degli elementi ricavabili dalle relazioni predisposte dagli organi che esercitano funzioni di controllo o vigilanza sulle amministrazioni o sugli enti pubblici o sulle società a prevalente capitale pubblico che adottano i piani ed i programmi di spesa;

- l'attivazione del controllo concomitante nell'ambito della Regione Abruzzo potrà, peraltro, prendere le mosse anche da una puntuale richiesta espressa dal Presidente della giunta regionale o dal Consiglio delle autonomie locali istituito presso il Consiglio regionale e si indirizzerà, in via prioritaria, sugli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità per le procedure tecnico amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio economico a livello nazionale regionale o locale;
- detto controllo sarà svolto durante l'attuazione dei piani, dei programmi e dei progetti singolarmente sottoposti, nei termini di legge. L'attività relativa sarà eseguita nel rispetto dei principi generali del controllo di gestione, con le tecniche e gli strumenti previsti dalla regolamentazione nazionale ed internazionale, accertando, anche in base all'esito di altri controlli, la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa agli obiettivi stabiliti e valutando costi, modi e tempi dello svolgimento dell'azione amministrativa stessa.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

DELIBERA

di avviare, nelle more dell'adozione della programmazione delle attività per l'anno 2022, il predetto controllo, in particolare, tenendo conto delle eventuali specifiche richieste pervenute dal Presidente della Regione stessa.

Analoghe richieste di attivazione inerenti programmi di spesa degli enti locali o di organi o di società pubbliche operanti esclusivamente nell'ambito regionale, potranno essere, avanzate a questa Sezione per il tramite del Consiglio delle autonomie locali.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Presidente della Corte, al Consiglio di presidenza, al Presidente della Regione, al Presidente del Consiglio regionale, ai Presidenti delle province e ai Sindaci dei capoluoghi di provincia della Regione Abruzzo.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 17 novembre 2021.

Il Presidente estensore
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA